Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) VELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LEMME	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) CORRADI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) COSTA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIULIANO LEMME

Seduta del 27/01/2026

FATTO

1. Con ricorso del 15.8.2025, parte ricorrente deduceva quanto segue:

- il 26.3.2024 ha chiuso il conto corrente acceso presso l'intermediario resistente;
- alla chiusura gli è stata addebitata la somma di € 100 per "chiusura POS virtuale";
- non aveva in precedenza avuto alcuna informazione circa la debenza di tale somma in caso di chiusura del conto, e solo il 26.3.2024 la banca gli ha inviato il documento di sintesi che prevedeva l'addebito;
- la clausola sarebbe comunque nulla, in quanto la normativa del TUB, a seguito della c.d. legge Bersani, stabilisce la gratuità della chiusura del conto.

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Atteso l'esito negativo del reclamo, riproponeva dunque la doglianza a questo Arbitro.

2. Costituitosi avanti questo Collegio, l'intermediario deduceva che:

- il soggetto che ha agito per conto della ricorrente non ne è il rappresentante;
- l'addebito è conforme alle condizioni contrattuali, che anzi sino al giorno 1.3.2016 prevedevano un addebito in misura maggiore;
- il giorno 1.3.2016 ha comunicato al ricorrente la riduzione del costo ad € 100;
- il riferimento alla legge Bersani è inconferente, in quanto la previsione si riferisce alla sola chiusura del conto, e non dei servizi accessori ad esso collegati, come il POS;
- non vi è comunque prova del danno asseritamente subito dal ricorrente.

Concludeva dunque per il rigetto del ricorso.

3. Nelle repliche, il ricorrente rilevava che il soggetto che aveva agito era il vicepresidente vicario con delega operativa sul conto, come attestato anche dal Presidente dell'associazione. Rilevava inoltre che la banca non aveva fornito la prova della comunicazione della variazione delle condizioni economiche.

Replicava l'intermediario che la modifica delle condizioni economiche era stata pubblicata nell'area personale del ricorrente.

4. In sintesi, il ricorrente ha così precisato le proprie conclusioni:

Parte ricorrente:

"*chiedo il rimborso di € 100 oltre agli interessi legali maturati, il rimborso delle spese sostenute per il presente ricorso…chiedo inoltre che il Collegio valuti la condotta della banca anche per possibile rilevanza sistemica, considerata la presenza di oltre 150 comitati territoriali…potenzialmente interessati dalla medesima pratica…*"

Parte resistente:

"*in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso…nel merito, respingere il ricorso…*".

DIRITTO

1. Preliminarmente, il Collegio esamina l'eccezione di carenza di legittimazione del soggetto che ha agito in nome del ricorrente.

Dalla documentazione depositata risulta che:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

a. lo statuto dell'associazione ricorrente prevede che la rappresentanza legale di ciascun comitato territoriale sia attribuita al Presidente;

b. a fronte dell'eccezione dell'intermediario, il ricorrente ha depositato una autocertificazione di colui che ha agito, con cui dichiara di essere vicepresidente vicario investito dei poteri di rappresentanza legale, e una dichiarazione di un soggetto che afferma di rivestire la qualifica di presidente, con la quale si ribadisce che il vicepresidente vicario è autorizzato ad operare sui rapporti bancari intrattenuti con l'intermediario resistente.

Tanto premesso, rileva il Collegio come non sia in alcun modo provata una delega attribuita al vicepresidente dell'ente ricorrente, sia perché non versata in atti, sia perché non sanata dalla dichiarazione del presidente (che peraltro non dimostra a propria volta tale qualifica) che si riferisce, a ben vedere, a pretesi poteri specifici di operare sui conti attribuiti al vicepresidente, in relazione ai quali, peraltro, non viene prodotta la fonte (ad esempio, verbale dell'organo gestorio) dalla quale tali poteri sarebbero desumibili.

A fronte della tempestiva eccezione dell'intermediario, ritiene pertanto il Collegio che vada dichiarata la carenza di legittimazione attiva del soggetto che ha agito nella presente procedura.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE